MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituiva, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione, disponendo che vi affluissero le risorse del Fondo per l'occupazione *ex* art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017 e, in particolare, l'articolo 7, come modificato dall'articolo 7 del D.P.C.M. del 24 giugno 2021, n. 140, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 241 dell'8 ottobre 2021, relativo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022, n. 149, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Agnese De Luca l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022–2024 ed in particolare la tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 gennaio 2022 di "*Distribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*", registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 25 del 10 febbraio 2022, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio con visto di regolarità n. 84 del 21 febbraio 2022, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2022 ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il DMT 31894 del 03 maggio 2022 e il DRGS n. 45762 del 17 maggio 2022, registrati dalla Corte dei Conti in data 25 maggio 2022, con cui sono state disposte variazioni in termini di competenza e cassa allo stato di previsione per l'anno finanziario 2022;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che individua la platea dei lavori socialmente utili a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione;

VISTO l'articolo 7, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 81/2000, il quale stabilisce che "*ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto un contributo pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto";*

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, in particolare, l'articolo 1, comma 495, secondo cui, "*al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo, del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019"*;

VISTO l'articolo 1, comma 27, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con legge del 25 febbraio 2022, n. 15, per il quale "*alle amministrazioni pubbliche della regione Calabria che hanno assunto a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui agli articoli 2 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, o che procedono alla loro assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con le modalità semplificate di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2022, il contributo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 nei limiti di 20.014.762 euro annui";*

VISTA la nota della Regione Calabria prot. n. 268535 dell'8 giugno 2022 recante la richiesta di trasferimento delle risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 27, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con legge del 25 febbraio 2022, n. 15, in relazione a n. 2.143 lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui agli articoli 2 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, per l'importo complessivo di € 19.914.052,61;

VISTE le note prot. n. 268560 dell'8 giugno 2022 e n. 282773 del 16 giugno 2022 con le quali la Regione Calabria ha trasmesso documentazione integrativa;

VISTA la nota prot. n. 257446 del 31 maggio 2022 con la quale la Regione Calabria ha dichiarato che i lavoratori identificati con l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 280/1997 e con l'articolo 7, del D.Lgs. n. 468/1997 hanno svolto lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 2, del D.Lgs. n. 468/97 e rientrano nella previsione dell'articolo 1, comma 27, della legge n. 15/2022;

VISTO il decreto del dirigente del Dipartimento Lavoro e Welfare della Regione Calabria n. 6413 del 16 giugno 2022, avente ad oggetto "*Enti ammessi al finanziamento di cui all'articolo 1 comma 27 della legge 25 febbraio 2022, n.15- anno 2022*", nel quale, all'esito dei controlli effettuati dai competenti uffici regionali, viene specificato che "*i lavoratori identificati con l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs 280/97 sono lavoratori che hanno svolto i lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 2 del D.Lgs n.468/97 e quelli identificati con l'articolo7, del D.Lgs n. 468/97 rientrano nella previsione dell'articolo 1 comma 27,della legge 15/2022 indicati nell'elenco allegato "A*" alla nota prot. n. 268535 dell'8 giugno 2022;

DATO ATTO che è stata effettuata, con esito positivo, la mera verifica tra l'elenco dei lavoratori presenti nell'allegato A al decreto dirigenziale citato al precedente capoverso e l'elenco dei lavoratori per i quali viene richiesto il trasferimento delle risorse statali;

CONSIDERATO che trattandosi di platee precedentemente sussidiate e monitorate dalla Regione Calabria, i controlli saranno effettuati dalla stessa Regione preventivamente al trasferimento delle risorse agli Enti aventi diritto, dando comunicazione alla scrivente della corretta distribuzione delle risorse. A tal fine, questa Amministrazione si riserva di effettuare controlli successivi a campione, all'esito dei quali saranno adottati provvedimenti per ripetere le

eventuali somme indebitamente percepite;

CONSIDERATO che per un lavoratore stabilizzato dal Comune di Villa San Giovanni e collocato a riposo con decorrenza dal 1° marzo 2022, il contributo spettante è pari ad euro 1.549,37;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, per la stabilizzazione di n. 2.143 lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui agli articoli 2 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 è da liquidare l'importo complessivo di euro 19.914.052,61 (euro 9.296,22 x 2.142 + euro 1.549,37);

VISTO l'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che destina, per l'anno 2014, le risorse impegnate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura di 50 milioni di euro, agli Enti pubblici della Regione Calabria ai fini della stabilizzazione, con contratto di lavoro a tempo determinato, dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità e i lavoratori di cui all'art. 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;

VISTO il decreto interministeriale dell'8 ottobre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 6 novembre 2014, foglio n. 5021, che stabilisce le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse relative alla stabilizzazione dei lavoratori prevista dall'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il decreto direttoriale del 17 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 23 dicembre 2014, foglio n. 5656, con cui è approvata la graduatoria degli Enti pubblici della Regione Calabria, secondo le rispettive domande e successive integrazioni, nella misura determinata dal decreto interministeriale dell'8 ottobre 2014;

VISTO l'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 il quale, "*al fine di consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2016, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2016, a titolo di compartecipazione dello Stato, mediante destinazione, per il medesimo anno 2016, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296*";

VISTO l'articolo 1, comma 163, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017, a titolo di compartecipazione dello Stato, per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2017;

VISTO l'articolo 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il quale, tra l'altro, prevede che le disposizioni dell'articolo 1, comma 163, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applicano anche per l'anno 2018;

VISTO l'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il quale prevede che "*nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori";*

VISTA la lettera *h)* del sopra citato comma 446, la quale prevede, tra le condizioni per le assunzioni a tempo indeterminato, la proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2019, nelle more del completamento delle predette assunzioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'articolo 6 del decreto-legge del 3 settembre 2019, n. 101, che ha previsto una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2019 nell'ambito delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, commi 446-449 della legge n. 145 del 2018;

VISTO l'articolo 1, comma 161, lettera *h*), della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che "*per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1,*

comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

VISTA la lettera *h)* del succitato comma 161, la quale prevede, tra le condizioni per le assunzioni a tempo indeterminato, la proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, nelle more del completamento delle predette assunzioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'articolo 11, comma 10, della legge di conversione del 26 febbraio 2021, n. 21, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, il quale prevede che "*all'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali"*;

VISTO il DMT n. 38390 del 15 aprile 2021 registrato alla Corte dei Conti in data 26 aprile 2021;

VISTA la lettera *h*) del comma 446 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 così come modificata dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021 di conversione del decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021 (articolo 8, comma 2) che prevede testualmente "*per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell' articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , da concludere inderogabilmente entro il 31 luglio 2021, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 luglio 2021 a valere sulle risorse di cui all' articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato*";

VISTE le istanze, agli atti di questo Ufficio, con cui gli enti pubblici della Regione Calabria, utilmente collocati nella graduatoria approvata con il decreto direttoriale del 17 dicembre 2014, richiedono l'erogazione del contributo per le annualità 2020;

CONSIDERATO che è stata espletata l'attività istruttoria relativa alle domande di ammissione al contributo, verificando che si tratta degli stessi Enti ammessi al contributo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e degli stessi lavoratori contrattualizzati nel corso della medesima procedura ed in particolare che questi ultimi sono stati contrattualizzati fino al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che sono stati effettuati, ai sensi dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo Decreto;

CONSIDERATO che si è provveduto al trasferimento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 161, lett. *h*), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in favore degli enti pubblici della Regione Calabria, secondo la quota assegnata a ciascuno di essi con il Decreto Direttoriale del 17 dicembre 2014;

VISTO il decreto direttoriale n. 159 del 20 luglio 2020 della DGASF con il quale si è provveduto all'impegno e al contestuale trasferimento dell'importo pari ad euro 165.805,51 (OPIC n. 354 - Camicia 2342) a favore del Comune di Scilla, così come previsto dall'art. 1, comma 161, lett. *h)*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sulle risorse dell'art. 1, comma 1156, lett. *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

CONSIDERATO che con note della DGASF prot. n. 40/894 del 27 gennaio 2021 e n. 40/6791 del 23 marzo 2021 è stata richiesta al Comune di Scilla la restituzione parziale del contributo concesso ex art. 1, comma 161, lett. *h)*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – annualità 2020 – pari ad euro 82.902,69;

VISTA la nota del Comune di Scilla prot. n. 8412 del 23 giugno 2022 (prot. n. 40/8984 del 23 giugno 2022) con la quale l'Ente esprime il proprio nulla osta a procedere alla compensazione dell'importo erogato in più, con le ulteriori risorse che dovranno essere erogate in favore del medesimo Ente per la procedura di stabilizzazione di che trattasi, che dalla verifica agli atti di questa Amministrazione la somma da compensare è di euro 82.902,69;

RITENUTO di dover recuperare la predetta somma di euro 82.902,69 non restituita, così come specificato sopra, mediante compensazione;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'impegno e al contestuale trasferimento in favore della Regione Calabria della somma totale di euro 19.831.149,92 così determinata, al netto delle compensazioni (euro 19.914.052,61 - euro 82.902,69),

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per quanto esposto nelle premesse, si dispone l'impegno ed il contestuale trasferimento della somma complessiva di € 19.831.149,92 (diciannovemilioniottocentotrentunomilacentoquarantanove/92), in favore della Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 1, comma 27, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con legge del 25 febbraio 2022, n. 15;

ARTICOLO 2

Detta spesa graverà sul cap. 2230 – Missione 26 (Politiche del lavoro) – Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione (Sostegno e promozione dell'occupazione e reddito) sulle risorse del corrente esercizio finanziario (PG 05)

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per gli adempimenti di competenza.



Dott.ssa Agnese De Luca

Firmato digitalmente da DE LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.